



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 465528/RU

TAR N. 2024 – 44

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1923 DELLA COMMISSIONE DEL 10 LUGLIO 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI DIOSSIDO DI TITANIO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma 16/07/24 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L dell'11 Luglio 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione del 10 luglio 2024 che istituisce **che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese**

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 prevede che:

- All'art.1 paragrafo 1 l'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO_2 , in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823 00 00 10 e 2823 00 00 30) e originario della Repubblica popolare cinese.
- All'art.1 paragrafo 2 le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono descritte nella sottostante tabella:

Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Gruppo LB: — LB GROUP CO., LTD. — HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. — LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. — LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.	39,7%	89CB
Gruppo Anhui Gold Star: — ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE (GROUP) CO., LTD. — ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED	14,4%	89CC
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	35,0%	cfr. l'allegato
Tutte le altre importazioni originarie della RPC	39,7%	8999

- All'art.1 paragrafo 3 l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
- All'art.1 paragrafo 4 l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

- All'art.1 paragrafo 5 salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
- All'art.2 paragrafo 1 è stabilito che le parti interessate presentino alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data della sua entrata in vigore.
- All'art.2 paragrafo 2 è stabilito che le parti interessate che intendano chiedere un'audizione presso la Commissione, devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- All'art.2 paragrafo 3. è stabilito che le parti interessate che intendano chiedere un'audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
- All'art.3 paragrafo 1 le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione.
- All'art.3 paragrafo 2 è stabilito che i dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell'UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento

Il suddetto Regolamento entra in vigore dal giorno successivo della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.